

che sarà necessario, quando vengano innanzi alla Camera dei disegni di legge relativi alle Amministrazioni comunali e provinciali e alle Amministrazioni di pubblica beneficenza, di stabilire una organizzazione vera e seria delle ragionerie di codesti Istituti, ma non è possibile di farlo ora, perchè mancano i dati e gli studi necessari per attuare una simile riforma.

Pregherei quindi l'onorevole Massa di convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione, che dichiaro di accettare perchè risponde pienamente alle mie convinzioni.

Prego quindi la Camera di votare il presente disegno di legge, il quale corrisponde ad una assoluta necessità, tendendo esso a rendere serio, efficace e sollecito il controllo sui conti consuntivi delle pubbliche istituzioni.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, relatore. Dopo quanto ha detto il ministro dell'interno, il compito del relatore si riduce a ben poca cosa. Rilevo soltanto la importanza dell'articolo 2 del disegno di legge perchè in esso non solo è stabilito il controllo ma, ciò che è più importante, la responsabilità personale del funzionario di ragioneria. I conti così si daranno per bene, ed avremo quella severa revisione che finora non abbiamo avuto. Credo poi necessario di spiegare alla Camera perchè nel disegno di legge medesimo la Giunta generale del bilancio ha aggiunto l'articolo 5. Questo articolo non si può dire nuovo: perchè, come è detto nella relazione della Giunta, esso è stralciato dal bilancio d'assestamento del 1901-902. Siccome questo tarderà ad essere discusso, così il ministro dell'interno propose che dal bilancio di assestamento venisse stralciato e riportato in questo disegno di legge. La Giunta generale del bilancio ha trovato logica questa proposta, e quindi l'ha riportato nell'articolo 5 e ne chiede l'approvazione alla Camera.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Onorevole Massa, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Massa. Osservo, prima di tutto, aprendo una parentesi, che la parola *maggiori*, contenuta nel mio ordine del giorno, intendevo

che si riferisse non solo ai Comuni, ma anche alle Opere pie. Sono poi lieto delle assicurazioni che l'onorevole ministro mi ha dato intorno ai suoi intendimenti, i quali sono conformi a quelli espressi dal mio ordine del giorno: quindi, stando così le cose, ritiro il mio ordine del giorno, e lo cambio in una raccomandazione.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. *(La discussione generale è chiusa).*

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Alla pianta organica del personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'interno sono aggiunti i seguenti posti:

| | | | |
|----------------------------|----|---|----------|
| Ragionieri di 1ª classe n. | 5 | a | L. 5,000 |
| Idem » 2ª » » | 5 | a | » 4,500 |
| Idem » 3ª » » | 10 | a | » 4,000 |
| Idem » 4ª » » | 25 | a | » 3,500 |
| Idem » 5ª » » | 25 | a | » 3,000 |

(È approvato).

Art. 2.

« Alle sedute della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, durante la discussione dei conti consuntivi, assiste con voto consultivo, quello tra i funzionari di ragioneria, che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge; le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese. »

(È approvato).

Art. 3.

« I bilanci e i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prima di essere sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa, debbono essere depositati per la durata di otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, in cui ciascuna istituzione ha la propria sede, affinchè chiunque li possa esaminare.

« Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del Comune ed alla porta esterna dell'ufficio della pia istituzione per tutta la durata del deposito stesso. »

(È approvato).